



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62020 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

ORDINANZA N.3 del 21.01.20

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA COMUNALE E. DE GIORGI DEL GIORNO 22.01.20 PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

DATO ATTO che in data 22.01.20 verrà interrotta presso la Scuola Comunale E. De Giorgi, sita in loc. Selvalagli, l'erogazione dell'energia elettrica per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria per il rinnovo e potenziamento della linea elettrica come da comunicazione del 20.01.20 a firma del Responsabile Affari Generali del Gruppo Enel;

CONSIDERATO CHE la mancanza dell'energia elettrica, oltre a comportare il non funzionamento dell'impianto di illuminazione, disfunzioni all'impianto di telefonia, comporta il non funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

PRESO ATTO che tali disagi, oltre alla rigide temperature attuali comportano la necessità procedere alla chiusura della Scuola Comunale E. De Giorgi;

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento di sospensione delle attività didattiche della Scuola Comunale;

VISTO il D. Lgs. vo 267/2000;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche;

VISTO il D.gs 10 agosto 2000

ORDINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono espressamente richiamati:

- 1) La sospensione delle attività didattiche della Scuola Comunale E. De Giorgi per il giorno 22.01.20;

- 2) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo N. Strampelli;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, per una opportuna informazione agli utenti, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

AVVERTE ALTRESI'

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/92 e ss.mm. al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Ancona entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
- Contro gli inadempienti saranno applicate le sanzioni di Legge.

Dalla Residenza Civica 21.01.20

Il Sindaco
f.to Dott. Sandro Botticelli